

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 46/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 57/88⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti constatati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1987 e il 5 gennaio 1988 per la peseta spagnola, lo scudo portoghese e la dracma greca comportano, in quanto esulano dal campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna nei settori dei cereali e dello zucchero e per il Portogallo nel settore dell'olio d'oliva e a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Grecia in tutti i settori;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per la Spagna per alcuni prodotti trasformati e per il Portogallo nel settore dello zucchero e di alcuni prodotti trasformati;

considerando che il divario monetario derivante per tutti i settori che non siano lo zucchero, i cereali e alcuni prodotti trasformati risultanti dall'andamento della peseta nel periodo dal 30 dicembre 1987 al 5 gennaio 1988 si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che i codici usati sono quelli della nomenclatura combinata quali sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87⁽⁹⁾; che i codici supplementari sono definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 e che il numero delle tabelle indicato nelle sezioni si riferisce al capitolo indicato nelle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. La colonna «Portogallo» delle parti 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
3. La colonna «Grecia» dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
4. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.